

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Senterze ecc. L. 4 il mm. Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgere a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59 - Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 2

UDINE, 3 FEBBRAIO 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

Raccolta del pollame e dei conigli in Provincia di Udine Un decreto del Capo della Provincia

Il Capo della Provincia di Udine riconosce la necessità di disciplinare la raccolta e la distribuzione di animali di bassa corte, al fine di assicurare alla popolazione un normale rifornimento a prezzi di listino.

Visto l'art. 19 del T. U. della legge Comunale e Provinciale.

In accordo con il Deutsche Berater fuer die Provinz in Udine ha emanato la seguente ordinanza:

1. - L'organizzazione per la disciplina della raccolta del pollame e dei conigli nell'ambito della Provincia è demandata all'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Udine sotto il controllo della Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

2. - La raccolta del pollame e dei conigli di cui al precedente articolo viene effettuata a mezzo delle ditte G. Lacchin di Sacile e F.lli Bastianutti di Udine. Queste ditte autorizzate debbono operare nella zona loro assegnata ed hanno facoltà di avvalersi di raccoglitori che debbono agire in nome e per conto delle stesse ditte autorizzate, le quali restano responsabili delle operazioni dei raccoglitori.

Alle ditte autorizzate ed ai raccoglitori viene rilasciata speciale tessera di riconoscimento emessa dall'Unione Provinciale dei Commercianti e vistata dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

3. Gli allevatori di pollame e di conigli sono obbligati a cedere i quantitativi di prodotti da porre in commercio (quelli eccedenti al fabbisogno familiare), alle ditte autorizzate di cui al precedente articolo.

Sono esenti da tale obbligo i quantitativi di pollame e di conigli occorrenti al fabbisogno familiare dei produttori.

E' vietata la raccolta del pollame e dei conigli da parte di ditte non autorizzate e di raccoglitori che non agiscano in nome e per conto delle ditte titolari dei centri di raccolta.

La compra vendita di pollame e conigli sui mercati è abolita.

4. E' fatto assoluto divieto a pollivendoli di acquistare polleria e conigli dai produttori della provincia di Udine e di esportare tale merce dalla provincia stessa.

5. Il pollame e i conigli raccolti ai termini della presente ordinanza sono vincolati a favore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione, la quale trattiene la quota destinata a consumo provinciale e concede il nulla osta per il trasferimento dei rimanenti quantitativi nelle altre provincie di consumo o per la conservazione nei frigoriferi.

La quota di prodotto destinata al consumo locale è consegnata direttamente dalle ditte ammassatrici ai banchi di vendita al minuto, agli esercizi pubblici autorizzati, alle comunità, ospedali, ecc., e nella quantità stabilita di volta in volta dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

Per le quote da trasferire in altre provincie, deve essere chiesto ogni volta lo svincolo alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

6. Le ditte autorizzate in base alle istruzioni che riceveranno dall'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti istituiranno e gestiranno nella zona di propria competenza un centro di raccolta presso il quale dovrà essere tenuto aggiornato un libro di carico e scarico, il cui movimento viene comprovato da apposite bollette e sul quale dovranno figurare il numero ed il peso dei capi raccolti, distinti per ciascuna specie.

Ogni raccoglitore incaricato dalle ditte autorizzate, a norma dell'art. 2 II° comma della presente ordinanza, terrà perfettamente ag-

giornato il libretto di carico e scarico, su cui dovranno essere di volta in volta registrati il numero, e il peso e la specie dei capi raccolti e di quelli consegnati ai centri di raccolta.

7. Entro lunedì di ogni settimana le ditte autorizzate devono comunicare alla Sezione Provinciale Fascista dei Commercianti i quantitativi a peso vivo ed a peso morto del pollame e dei conigli raccolti nella settimana precedente e quelli spediti in esecuzione del piano di distribuzione di cui al precedente articolo 4).

8. Ogni spedizione fuori provincia dei prodotti di cui alla presente ordinanza deve essere accompagnata da apposita bolletta rilasciata dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione per il trasferimento della merce.

La bolletta di cui al precedente comma, vistata dalla Sepral della provincia destinataria, dovrà essere restituita a cura della ditta autorizzata ed incaricata della spedizione della merce, alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Udine.

Tutti i trasferimenti di pollame e di conigli da effettuare nell'ambito della provincia per il completamento delle operazioni di raccolta dovranno essere eseguiti esclusivamente dalle ditte raccoglitori autorizzate. Tali trasporti si intendono legittimati dal libretto di carico e scarico, di cui al precedente art. 6) che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei competenti Organi di Vigilanza.

Fatta salva l'applicazione delle vigenti sanzioni penali, quali il sequestro e la confisca della merce,

PREGHIAMO i nostri abbonati di rinnovare sollecitamente l'abbonamento per l'anno 1944 versando l'importo di Lire 20 a mezzo conto corrente postale N. 9-5469.

l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo importa, per la ditta, la revoca della autorizzazione di cui al precedente art. 2) e per i raccoglitori, la revoca dell'incarico loro affidato dalle ditte raccoglitori autorizzate.

9. E' fatto assoluto divieto di esportazione anche di tutto il pollame di bassa corte e dei conigli da allevamento, da ingresso e da riproduzione prodotti ed esistenti nell'ambito della Provincia.

In casi speciali gli interessati potranno presentare domanda alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione che deciderà sulla richiesta esportazione.

Per animali da allevamento e da ingresso si intendono i capri giovani che non superino i seguenti pesi:

Pulcini	fino a gr. 250
Faraonine	» 250
Ochette	» 1500
Anatrotti	» 400
Tacchinetti	» 600
Coniglietti	» 500

Per animali da riproduzione si intendono quelli provenienti da stabilimenti sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

10. Allo scopo di disciplinare la vendita al dettaglio, la Sezione Provinciale dell'Alimentazione su designazione delle Organizzazioni sindacali, che predisporranno una opportuna selezione, autorizzerà

gli spacci incaricati della vendita al minuto del pollame e dei conigli raccolti, scelti fra gli abituali rivenditori.

La vendita del pollame e dei conigli sarà annunciata ai consumatori a cura della Sezione Provinciale dell'Alimentazione che indicherà gli spacci, il giorno e l'ora di vendita, coincidenti con le consegne della merce agli spacci autorizzati.

11. Il controllo e la vigilanza sulla attuazione della disciplina di raccolta oltre che ai normali organi di Polizia Giudiziaria, è affidata ad appositi controllori autorizzati che assumeranno, a norma delle vigenti disposizioni, la qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le infrazioni delle norme contenute nel presente decreto sono punibili a sensi del decreto 22 aprile 1943 n. 245 e del decreto prefettizio 34298 del 4 dicembre 1943 che commina l'arresto preventivo e tutti coloro che commettono infrazioni annoverate.

Il presente decreto entra in vigore dal 1. febbraio 1944.

La nuova disciplina vinicola in provincia di Udine

Il blocco del vino presso i produttori ed i grossisti - Limitazioni nella vendita al consumo

Il Prefetto della provincia di Udine, riconoscendo la necessità di disciplinare la distribuzione del vino al fine di assicurare una più equa ripartizione del prodotto fra la popolazione; visto l'art. 19 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale; in accordo con il Deutsche Berater della provincia di Udine, ha emanato la seguente ordinanza:

1) Tutto il vino esistente presso i produttori ed i grossisti della Provincia è bloccato e di esso è vietata qualsiasi cessione o vendita, che contrasti con le norme di cui la presente ordinanza.

2) Le vendite dirette a privati consumatori possono essere effettuate dai produttori e dai grossisti, senza alcuna formalità, fino al limite massimo di litri 50 (compresi vini in fiaschi e bottiglie) per famiglia, qualunque ne sia il numero dei componenti.

3) Per le cessioni superiori ai litri 50 va fatta richiesta all'Ufficio provinciale dell'Ente nazionale distillazione (Udine, Piazza Duomo n. 6), al quale i compra-

L'audizione dei giornali radio obbligatoria negli esercizi pubblici

Reordiniamo agli esercenti bar, caffè, ristoranti ecc. in possesso di apparecchi radio che, in base a quanto disposto dal Ministero della Cultura Popolare, essi devono tenere aperti gli apparecchi, soprattutto alle ore 13 e alle 20 per l'audizione del giornale radio.

tori dovranno rivolgere domanda in carta semplice.

4) Per le vendite da effettuarsi dai grossisti agli esercenti, questi ultimi presenteranno domanda all'Unione fascista commercianti (Udine, Via Vittorio Veneto n. 17) Ogni domanda va corredata da una dichiarazione dell'Ufficio imposte consumi, da cui risulti la rimanenza vino accertata presso i singoli esercenti.

Previdenza sociale

Cambio marche assicurative

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale rende noto che, al fine di aderire alle richieste dei datori di lavoro intese ad ottenere il cambio di marche non più in uso dal primo aprile 1943, consentito fino al 31 dicembre 1943, è venuto nella determinazione di prorogare il termine utile sino al 31 marzo 1944 XXII.

Avverte pertanto che chiunque intenda valersi di tale proroga, per ottenere il cambio dovrà presentarsi nelle ore antimeridiane alla Cassa della Sede in Udine - Piazza XX Settembre 11 - con una distinta delle marche vecchio tipo da versare ed una distinta delle marche nuovo tipo che richiede in cambio.

Batterie portatili per automezzi

La Confederazione fascista dei Commercianti con sua nota n. 34 del 17 dicembre 1943, comunica che il Ministero dell'economia corporativa ha stabilito i nuovi prezzi delle batterie portatili per automezzi. Detti prezzi sono in visione presso l'Unione fascista commercianti.

Il vincolo delle uova

Disciplina della raccolta conservazione e distribuzione

Il Capo della Provincia di Udine riconosce l'opportunità, per causa derivante dall'attuale stato di guerra, di disciplinare la raccolta, la conservazione e la distribuzione delle uova onde assicurare il regolare approvvigionamento di questa Provincia, con l'assoluto rispetto dei prezzi, in accordo con il Deutsche Berater fuer die Provinz in Udine; ha emanato il seguente decreto:

Art. 1. - Tutte le uova di pollame prodotte nella Provincia rimangono sino dalla fase produttiva vincolate a favore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

Sono esenti dal vincolo, di cui al precedente comma, le uova destinate alla cova, le uova nazionali destinate ai consumatori dello stesso Comune, nei limiti di n. 10 uova, una volta tanto.

Art. 2. - Ogni trasporto di uova in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo non potrà essere effettuato che dalle ditte autorizzate a gestire un centro di raccolta od a conservare il prodotto, di cui

ai successivi articoli 3) e 5), e dai raccoglitori di cui all'art. 5), con destinazione ai centri di raccolta, di conservazione o di consumo, in base alla disciplina stabilita dal presente decreto.

Tali trasporti saranno legittimati per le ditte da una tessera di riconoscimento che sarà rilasciata dall'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, vistata dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione e dai dati risultanti da un apposito libretto di carico e scarico v'stato dalla Sezione e dalla ditta raccoglitrice, libretto dal quale deve risultare partita per partita il numero dei pezzi raccolti, indicati in cifra e lettere, il nome del conferente ed il numero dei pezzi consegnati al centro di raccolta del raccoglitore da cui dipende. Detto libretto deve sempre accompagnare il prodotto.

I documenti di cui al precedente comma dovranno essere esibiti ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza.

E' consentito il trasporto delle uova nazionali destinate alla cova, nonché di quelle destinate al consumo della famiglia del produttore, per un numero non superiore di 10 uova, qualunque sia il numero dei componenti la famiglia del produttore, siano essi residenti nel Comune di produzione o in altro Comune.

Art. 3. - Dalle disposizioni del precedente articolo sono esclusi i produttori che portano le uova ai centri di raccolta.

Art. 4. - E' demandato all'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti di Udine il compito della organizzazione, della raccolta, della conservazione e della distribuzione delle uova di cui al presente decreto. La predetta Unione svolge tale compito sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dalla «SEPRAL».

Art. 5. - La raccolta delle uova viene effettuata a mezzo di apposite ditte particolarmente attrezzate, riconosciute idonee a gestire un centro di raccolta e designate dalla locale Unione Provinciale Fascista dei Commercianti e con il benestare della Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

Le ditte autorizzate istituiscono e gestiscono centri di raccolta presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico che deve essere numerato e vistato dalla Sepral, registro in cui deve essere giornalmente riportato il numero dei pezzi raccolti e di quelli ceduti, risultanti dalle bollette di carico e scarico relative.

Le ditte autorizzate a gestire centri di raccolta possono servirsi di magazzini sussidiari presso i quali deve essere tenuto un registro di carico e scarico, aggiornato in conformità al disposto del precedente comma ed un bollettario delle spedizioni.

Le uova pervenute a ciascun centro di raccolta sono marcate con timbro indelebile recante il nome del titolare del centro stesso.

E' vietata la raccolta di uova da parte di ditte che non siano titolari di centri di raccolta regolarmente autorizzati e di coloro che non agiscono in qualità di raccoglitori in nome e per conto delle ditte precite e che non siano in possesso della tessera di cui all'art. 2.

Art. 6. - Tutte le licenze di Commercio per l'acquisto e la vendita di uova tutt'ora in vigore si intendono revocate.

Tale disposizione interessa le ditte grossiste, i dettaglianti e gli ambulanti.

Art. 7. - I prezzi di acquisto e di vendita verranno determinati dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

(continua in II pagina)

ABBONATEVI al COMMERCIO FRIULANO

I rapporti di lavoro nel settore commerciale

Contributi per i dipendenti impiegati ed operai del commercio
(Tabella aggiornata al 15 Gennaio 1944-XXII)

	A carico del datore di lavoro	A carico del lavoratore	NOTE
1) Cassa malattie: per il dipendente operaio per il dipend. impiegato per i familiari del dipendente tanto se operaio che impiegato	1,50% 2,--%	1,50% 1,--%	I contributi di cui ai N. 1, 2, 3, 4, 5 si applicano sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e vengono versati alla Cassa Naz. Malattie addetti al Comm. in rate bimestrali anticipate, sotto forma di un contributo unificato pari al 21% delle retribuzioni. (Il contributo di Cassa Malattie non deve essere corrisposto per gli impiegati di imprese di spedizioni).
2) Assegni familiari	14,80%	—	
3) Contributi sindacali	0,407%	0,865%	
4) Contributi assistenziali	—	0,22%	
5) Contributo straordinario per il rimborso del premio di operosità ai richiamati e ai trattenuti alle armi	0,70%	—	
6) Contributo a favore della Cassa Rich. alle armi dell'I.N.F.P.S. per i dipendenti, uomini e donne, impiegati o con trattamento di richiamo alle armi equivalente)	5%	—	Si applica sull'ammontare complessivo della retribuzione e deve essere versato in rate bimestrali posticipate all'Istituto Naz. Fasc. della Previdenza Sociale.
7) R. M. Cat. C. 2 per personale impiegato per personale non impiegato	—	8,16% 4,08%	Viene pagata dal datore di lavoro in rate bimestrali all'Esattoria Comunale; deve essere esercitato il diritto di rivalsa sui dipendenti mediante trattenute da farsi al momento del pagamento delle retribuzioni mensili o settimanali.
8) Contributo straordinario 2% a favore delle famiglie dei richiamati alle armi (per il solo personale non impiegato non soggetto alla R. M. Cat. C. 2)	—	2%	Viene pagato dal datore di lavoro in rate bimestrali posticipate all'Ufficio del Demanio; deve essere esercitato il diritto di rivalsa sui dipendenti all'atto del pagamento del salario.
9) Cassa ferie panettieri (solo per il personale addetto alla panificazione)	3,05%	0,30%	Il contributo deve essere pagato alla Direz. Generale della Cassa Nazionale Malattie in Milano.
10) Fondo di previdenza impiegati delle Case di spedizioni	2,50%	2,50%	Il contributo globale del 5% deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Nazionale di Previdenza per gli impiegati di imprese di spedizione. La quota a carico dell'impiegato sarà trattenuta dal datore di lavoro al momento della corresponsione dello stipendio.
11) Indennità presenza	—	—	Da versarsi alla «Cassa di integrazione salariale per i lavoratori del commercio». (In via di costituzione)
12) Assic. obbl. contro gli infortuni sul lavoro (I.N.F.A.I.L.)	Aliquota variabile a seconda del lavoro a cui sono addetti i dipendenti	—	E' a totale carico della ditta e viene pagato all'I. N. F. A. I. L. (Istituto Nazionale Fascista contro gli infortuni sul lavoro).
13) Imposta sui celibi. Per il solo personale operaio celibe tra i 25 e 65 anni di età (Quote semestrali)	—	L. 58,66 dai 25 ai 30 anni L. 79,36 dai 30 ai 36 L. 45,46 dai 36 ai 66	Viene pagata dal datore di lavoro che deve esercitare la rivalsa sui dipendenti.
14) Assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, nuzialità, natalità).	—	—	Il versamento avviene con l'applicazione delle marche sulle tessere delle Assicurazioni Sociali, entro 5 giorni dal pagamento della retribuzione. L'importo globale delle marche è il seguente:

CONTRIBUTI IMPIEGATI PER OGNI MESE

Classe di retribuzione	Retribuzione settimanale	Importo delle marche	Contributo a carico dipend.
1.	fino a L. 150	L. 28,75	L. 11,55
2.	oltre a L. 150 fino a L. 250	» 41,80	» 16,20
3.	» » 250 » » 400	» 62,35	» 23,65
4.	» » 400 » » 600	» 85,50	» 31,45
5.	» » 600 » » 800	» 111,20	» 40,55
6.	» » 800 » » 1000	» 134,—	» 48,20
7.	» » 1000 » » 1200	» 146,70	» 55,80
8.	» » 1200 » » 1400	» 180,50	» 63,95
9.	» » 1400	» 203,—	» 71,45

CONTRIBUTI OPERAI PER OGNI SETTIMANA

Classe di retribuzione	Retribuzione settimanale	Importo delle marche	Contributo a carico dipend.
1.	fino a L. 12	L. 2,85	L. 1,20
2.	oltre a L. 12 fino a L. 24	» 4,50	» 1,80
3.	» » 24 » » 36	» 6,15	» 2,40
4.	» » 36 » » 48	» 8,30	» 3,25
5.	» » 48 » » 66	» 10,55	» 4,05
6.	» » 66 » » 84	» 12,75	» 4,80
7.	» » 84 » » 108	» 16,30	» 6,10
8.	» » 108 » » 132	» 19,10	» 7,05
9.	» » 132 » » 156	» 22,45	» 8,25
10.	» » 156	» 25,—	» 9,10

Ristoranti autorizzati a somministrare pasti a civili e militari tedeschi

Le Autorità Germaniche hanno disposto che i militari e civili tedeschi, dietro presentazione dell'apposita tessera a loro rilasciata, possono consumare i pasti soltanto in determinati esercizi della Provincia dalle stesse Autorità prescelti.

Tali esercizi sono i seguenti:

Udine

I. cat. - Albergo Italia; Croce di Malta; Ristorante al Monte. II cat. - Albergo Europa; Albergo Friuli; Ristorante Nazionale; Ristorante Stazione; Ristorante Manin.

III. cat. - Trattoria alla Campana d'oro; Trattoria al Buon Arrivo.

Tarvisio

Albergo Italia; Albergo Moril.

Tolmezzo

Albergo alle Alpi.

Tarcento

Albergo Italia.

Cividale

Albergo Tamburino.

Mortegliano

Locanda Commercio.

Palmanova

Albergo Roma.

Pordenone

Albergo Centrale; Albergo Tofolon.

Sacile

Albergo Moretto.

Cervignano

Albergo Italia; Ristorante Stazione.

Tricesimo

Trattoria Boschetti.

Spilimbergo

Albergo Michelin.

Maniago

Albergo Vittoria.

Gemona

Locanda Pittini.

In ogni esercizio dovrà essere esposto un apposito cartello con la scritta in italiano e tedesco.

Tutti gli altri esercenti della Provincia non autorizzati a somministrare pasti non possono in alcun modo servire vivande confezionate con generi razionati e contingentati ai militari e civili tedeschi ed all'uso dovranno, pur essi, tener esposto un apposito cartello che può essere ritirato negli Uffici dell'Unione o delle Delegazioni di Zona.

Organizzazione della Difesa Territoriale di Udine

L'Unione Commercianti in accordo con quella dei Lavoratori del Commercio nell'imminenza dell'istituzione e dell'organizzazione del Servizio della difesa Territoriale di Udine, ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Aziende commerciali con personale alle proprie dipendenze, sulla necessità di far opera di persuasione, fra i propri dipendenti, onde si arruolino volontariamente nelle file dell'Organizzazione stessa.

A tale proposito si riportano qui di seguito le disposizioni istitutive, le modalità di funzionamento e i compiti dell'Organizzazione.

1) Gli uomini della difesa territoriale devono frequentare normalmente, per un periodo di tre o quattro settimane, la scuola di difesa territoriale e di comando di Udine, dopo di che vengono comandati a prestare servizio nei luoghi di loro residenza.

2) Contrariamente alle disposizioni finora in atto, per cui il servizio doveva essere disimpegnato senza alcuna retribuzione, gli uomini della difesa territoriale restano ora, fino a nuovo ordine, a disposizione della Polizia Tedesca e vengono impiegati di norma a prestare servizio nei loro Comuni di residenza o nelle immediate vicinanze.

3) A titolo di indennizzo ricevono: vestizione, vitto e alloggi gratuiti e paga militare. Inoltre spetta ad ognuno l'indennità di guerra e il sussidio familiare.

4) Gli uomini della Scuola della difesa territoriale, non ritornano, come era previsto finora, alla loro vita civile, ma rimangono fino a nuovo ordine in servizio della Polizia Tedesca.

5) Dovranno essere scelti uomini di giovane età che hanno già prestato servizio militare.

Circa l'impiego si ritiene opportuno rammentare che la difesa territoriale ha quale compito precipuo quello di salvaguardare e difendere gli interessi dei singoli che potreb-

bero venire danneggiati o compromessi in conseguenza di disordini creati da incursioni aeree, aggressioni o comunque derivanti da qualsiasi offesa bellica nemica.

In relazione pertanto a quanto sopra riportato e nel caso che fra i dipendenti delle aziende commerciali vi fossero alcuni che intendessero aderire all'organizzazione in parola, si invitano le ditte interessate a voler trasmettere all'Unione Commercianti, entro il 15 febbraio p. e., apposito elenco nominativo degli aderenti, con l'indicazione per ognuno di essi: della paternità, del luogo e della data di nascita, del domicilio, della qualifica, del servizio militare prestato e del grado in esso ricoperto; detto elenco deve essere inoltre controfirmato da parte di ogni singolo richiedente.

Vincolo delle uova

(Continuazione dalla I pagina)

Art. 8. - Le ditte autorizzate e coloro che agiscono in qualità di raccoglitori rispondono di retamente alla Sezione Provinciale dell'Amministrazione del loro operato e le eventuali infrazioni saranno severamente punite.

Art. 9. - Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastano con il presente decreto.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente decreto sono punibili a sensi del decreto 22 Aprile 1943 N. 245 e del decreto prefettizio 34298 del 4 dicembre 1943 che commina l'arresto preventivo a tutti coloro che commettono infrazioni annuarie.

Il presente decreto entra in vigore dal 1. febbraio 1944.

Prezzi

Prezzi della benzina pura e miscelata

Con decreto N. 3 del 17 gennaio u. s. del Commissariato Nazionale dei prezzi in corso di pubblicazione, sono state autorizzate le seguenti variazioni nei prezzi al consumo della benzina pura e miscelata:

A partire dal 18 gennaio 1944-XXII, i prezzi al consumo della benzina pura e miscelata all'80 per cento sono fissati come segue:
Per ettolitro L. 713,40
in fusti per q.le » 979,70
nuda per q.le » 976,70

Restano ferme tutte le altre condizioni di vendita.

GIUSEPPE PIVETTA

Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

SENTENZE

Pretura di Codroipo

Il Pretore di Codroipo, con decreto penale in data 12 ottobre 1943-XXI, ha condannato Selabi Marina in Mizzau fu Giuseppe da Beano alla pena di lire 350 di multa e 200 di ammenda per aver posto in vendita come genuino del latte annacquato del 45 per cento, ed ha ordinato la pubblicazione della condanna sul giornale «Commercio Friulano».

Per estratto conforme

Il Cancelliere
dott. CALEGARI

olivetti

Macchine per scrivere

Contabili e da Calcolo

Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli

UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-26

GORIZIA Via Cavour, 2 - Telef. 8-60

Corso Vittorio Emanuele, 20
Telef. 7-07

Stato Civile di Udine
Dal 17 al 21 gennaio 1944
Nati: 38; Morti: 55; Matrimoni: 15

Dott. L. BADER

Specialista primario ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA già assistente volontario all'ISTITUTO RIZOLI di BOLOGNA HA RIPRESO L'AMBULATORIO e riceve MARTEDI' ore 13-17 presso Casa di Cura dr. Castellani - Udine T. 1-84.

Erika DITTA **ELIOS** ORTOLANI = UDINE =
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

I fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

Dr. G. FALESCHINI

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER

MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Pef. 8775 Udine 8 6-928

Specialista

MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

MALATTIE NERVESE

Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica
R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Voiturno, 33
Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI

Docente Clinica Pediatrica
R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA

Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI

MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE
SCIATICA
Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 11.725.000.—

FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO
DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - COR
DENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA
DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO
LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCO
NE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO
PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE
PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S
GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPI
LIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TOR
VISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AVIANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETO - FAEDIS
LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSON
TRAVESIO - VENEZIA

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA
NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE
DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TA
GLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce